COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

140.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ANTONIO BARGONE**

INDICE

PAG.

Su un lutto del deputato Mastrantuono:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 3

Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS) 3

Coco Giovanni Silvestro, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 3

Comunicazioni del presidente:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (5559) 4

Gargani Giuseppe, *Presidente* 4

Coco Giovanni Silvestro, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 4

Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS) 4

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 4

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario (5287) 4

Gargani Giuseppe, *Presidente* 4, 5

Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS), *Relatore* 5

Sull'ordine dei lavori:

Gargani Giuseppe, *Presidente.* 5, 6

Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ... 5, 6

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Conven-

PAG.

zione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire un pericolo per la salute e la pubblica incolumità (5228) 6

Gargani Giuseppe, *Presidente* 6

Bargone Antonio, *Presidente* 8, 9, 11, 12 14, 15, 16, 17

PAG.

Coco Giovanni Silvestro, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9, 11, 12 14, 15, 16

Gorgoni Gaetano (gruppo repubblicano), *Relatore* 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 7, 12, 14, 16

Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) 13, 14

Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ... 14

Procacci Annamaria (gruppo verde) .. 12, 15, 16

Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) .. 12, 13

Vairo Gaetano (gruppo DC) 13

La seduta comincia alle 15,50.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Su un lutto del deputato Mastrantuono

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di scusarmi: mi sento davvero sconvolto per avere appreso la notizia della morte del figlio del collega Mastrantuono: sono profondamente addolorato per una simile tragedia. Per la lunga consuetudine di lavoro in comune, abbiamo imparato ad apprezzarci.

Penso di interpretare i sentimenti di tutta la Commissione nell'inviare al collega così duramente colpito i sensi del nostro più sentito cordoglio e nel pubblicare un necrologio.

BRUNO FRACCHIA. Io ed il collega Vairo presenzieremo al funerale e, se ci autorizza, lo faremo anche a nome dell'intera Commissione.

PRESIDENTE. Siete sicuramente autorizzati a farlo, su un piano strettamente sostanziale prima ancora che formale.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al cordoglio della Commissione per il tragico evento che ha colpito il collega Mastrantuono.

Comunicazioni del presidente

PRESIDENTE. Comunico che la Presidente della Camera ha dato risposta ad una mia doverosa comunicazione circa i quesiti sollevati dagli onorevoli Violante e Recchia in ordine alle sostituzioni dei deputati, di cui all'articolo 19 del regolamento.

Il Presidente scrive:

« Illustre Presidente,

in riferimento alla questione interpretativa del comma 7 dell'articolo 19, posta dai deputati Recchia e Violante nella seduta del 17 u.s., ritengo che tale disposizione stabilisca chiaramente che la possibilità di sostituzione reciproca tra deputati dello stesso gruppo nelle Commissioni di cui fanno parte è condizionata alla richiesta – e dunque al consenso – dei deputati stessi.

Le lettere con le quali i gruppi parlamentari comunicano alla Presidenza della Camera le sostituzioni ex articolo 19, comma 7, del regolamento, rappresentano il documento dal quale la Presidenza presume l'esistenza del consenso dei deputati alle loro reciproche sostituzioni. Tuttavia tale presunzione – relativa ad un rapporto che si suppone intercorso tra il gruppo ed un suo componente – non può essere assoluta, potendo essere superata da una esplicita dichiarazione del deputato, indirizzata alla Presidenza della Camera, con la quale neghi il proprio consenso alla sostituzione, in quanto appare evidente che la richiamata disposizione intende tutelare l'autonomia del singolo deputato rispetto alle decisioni del gruppo parlamentare di appartenenza.

Nel caso specifico, alla comunicazione della sostituzione di due componenti del gruppo DC da parte del Presidente del gruppo stesso non ha fatto seguito alcuna lettera di dissenso dei deputati sostituiti,

il cui assenso, viceversa, è stato confermato in seduta dal rappresentante di gruppo.

Aggiungo che, nel caso specifico, le sostituzioni si sono rivelate ininfluenti sull'esito della votazione, come è confermato dal fatto che non è stata sollevata alcuna eccezione sulla legittimità delle deliberazioni assunte ai fini della costituzione degli organi di Presidenza della Commissione. Risulta pertanto assorbita l'altra questione, in astratto prospettabile e sulla quale la Presiddenza si riserva di richiamare l'attenzione dei gruppi parlamentari, della correttezza di sostituzioni effettuate sia ai sensi del comma 7 sia ai sensi del comma 1 dell'articolo 19, nel corso di votazione già indetta, tanto più se di natura elettorale.

Con i più cordiali saluti.

Nilde Iotti ».

Mi pare che la risposta della Presidente sia esauriente sia sotto il profilo procedurale – questione che, in un certo qual modo, avevamo già risolto indirizzandoci nel senso indicato nella lettera – sia per la riserva di approfondimento postulata, che non può essere sottovalutata e che richiede l'attenzione di tutti i gruppi parlamentari.

Discussione dalla proposta di legge Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (5559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nicotra, Vario, Fumagalli Carulli, Mastrantuono e Fracchia: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ».

L'onorevole Sapienza ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, il provvedimento al nostro esame mira a raccordare due concorsi notarili consentendo di aumentare i posti messi a concorso utilizzando quelli non coperti per mancanza di vincitori o idonei nel concorso immediatamente precedente, anche oltre il limite del 12 per cento di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, ed ovviamente nei limiti di quelli disponibili perché vacanti.

Si tratta di un raccordo che, da un lato, consente di non costringere ad un'ulteriore stressante prova concorrenti che si sono già misurati con esito positivo con un esame non certo facile e, dall'altro, di evitare che le lungaggini concorsuali lascino scoperte per troppo tempo le sedi notarili.

Ritengo quindi che, trattandosi soltanto di raccordare due concorsi, l'uno successivo all'altro, la nostra Commissione debba celermente approvare la proposta di legge in esame. A tal fine, auspico che la I Commissione affari costituzionali aderisca alla richiesta di riesame del parere contrario a suo tempo espresso sull'articolo 2 e propongo di proseguire la discussione del provvedimento solo dopo che la suddetta Commissione si sarà pronunciata.

BRUNO FRACCHIA. Desidero esprimere il consenso del gruppo comunista-PDS sul provvedimento.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, condividendo il contenuto del progetto di legge, è favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario (5287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario ».

Ricordo che l'onorevole Fracchia ha già svolto la sua relazione ed è stata aperta la discussione sulle linee generali.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Come avevo già accennato al termine della mia relazione, propongo la costituzione di un Comitato ristretto allo scopo di approfondire le tematiche più strettamente tecniche del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Fracchia.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Intervenendo sull'ordine dei lavori, propongo a nome del gruppo democratico cristiano di svolgere alcune audizioni di ministri. La prima dovrebbe essere quella del ministro di grazia e giustizia, in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno. Sono sorti, infatti, alcuni equivoci sull'interpretazione del ministro dell'interno di una disposizione, approvata dal Parlamento, concernente l'assegnazione all'originario luogo di residenza. Tale norma è stata emanata a causa della protesta, verificatasi soprattutto al Nord, contro la presunta « esportazione » di mafia nelle regioni settentrionali; analoga protesta vi è stata, d'altro canto, anche nel Sud, per il timore di « esportazione » dei fenomeni criminali da un luogo all'altro.

La questione riguarda, pertanto, le regioni sia settentrionali sia meridionali. Occorre considerare altresì che la *ratio* dell'assegnazione nel luogo originario di residenza è collegata ad una maggiore controllabilità dell'individuo soggetto alle misure di prevenzione. Domandiamo pertanto che su tale questione sia chiamato a riferire il ministro di grazia e giustizia, dato che molti tribunali siciliani hanno adottato un'interpretazione che potrebbe essere giudicata difforme rispetto alla volontà del legislatore.

Domandiamo inoltre che si proceda a un'audizione del ministro della difesa relativamente al mancato trasferimento al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ne aveva fatto espressa richiesta, delle scuole militari dismesse. Nella legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria è previsto che tali scuole vengano destinate anche all'addestramento degli appartenenti all'*ex* Corpo degli agenti di custodia. Meraviglia, pertanto, che il Ministero della difesa non abbia ancora fornito risposta a tale richiesta, nonostante che il ministro di grazia e giustizia si sia chiaramente pronunciato in merito. Vi sono, peraltro, centinaia di candidati allievi per il Corpo di polizia penitenziaria che non possono essere avviati alle scuole a causa della loro mancanza, benché la legge preveda che tali strutture vengano assicurate al Ministero di grazia e giustizia.

Ritengo, infine, necessario che il ministro di grazia e giustizia riferisca alla Commissione in ordine all'esercizio delle deleghe previste dalla legge n.395 del 1990, recante la disciplina dell'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria, dato che alcuni termini sono già scaduti. Lo stesso ministro dovrebbe inoltre fornirci un orientamento generale in ordine all'attuazione della medesima legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole Nicotra sarà chiamato a deci-

dere l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Approfitto per comunicare alla Commissione che è pervenuta una richiesta dell'Associazione magistrati per essere ascoltata su questioni di carattere generale e non su specifici problemi all'ordine del giorno della Commissione.

Ritengo sia opportuno procedere a tale audizione – decideremo noi se in Commissione plenaria o in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – per chiarirci le idee su importanti questioni quali la « superprocura », il rapporto con il Governo e in particolare con il Ministero.

Pertanto, se la Commissione concorda, potremmo sin d'ora decidere di fissare un'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, per la prossima settimana.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. Signor presidente, mi consenta di intervenire in questa sede – che è la sede competente a prescindere dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, dalla Commissione antimafia o da altri consessi – per dire che forse sarebbe opportuno, presente il ministro, aprire un dibattito sui temi cui lei ha accennato, in particolare sui decreti emanati dal Governo e in ordine alla istituzione della « superprocura », non foss'altro perché – e lo dico a titolo di esempio – l'eccesso di delega rappresenta un fatto gravissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, sia dell'audizione dell'Associazione magistrati, sia del problema da lei posto, discuteremo in Ufficio di Presidenza.

Seguito della discussione della proposta di legge Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire un pericolo per la salute e la pubblica incolumità (5228).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Ceruti ed altri: « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire un pericolo per la salute e la pubblica incolumità ».

Proseguiamo nella discussione della proposta di legge.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sugli emendamenti dei quali era stata deliberata la trasmissione nella seduta del 24 ottobre scorso:

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.3 e 4.4;

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti 7.1 e 7.2;

con la seguente condizione:

che il comma 2 sia riformulato prevedendo che le funzioni relative all'applicazione del provvedimento siano attribuite agli organi amministrativi statali, regionali e locali già preposti a tali compiti ed eliminando i riferimenti agli organi di polizia giudiziaria, i quali sono già chiamati in via generale a fare applicare la legge e, conseguentemente, riformulando le disposizioni della proposta di legge.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, per quel

che riguarda la proposta di legge sulla disciplina dei reati in violazione della Convenzione di Washington, mi permetto di proporre alla Commissione l'adozione di un nuovo testo (che ho elaborato a scopi di coordinamento) nel quale sono recepiti alcuni degli emendamenti presentati, sui quali la I Commissione affari costituzionali si era espressa favorevolmente, nonché il parere della Commissione medesima. Nell'elaborazione di tale testo, ho tenuto conto dei rilievi mossi dalla I Commissione all'articolo 7, che mi sono parsi fondati, ed ho conseguentemente modificato l'articolo (che a seguito della riformulazione del testo diventa articolo 6), eliminando quella parte nella quale si trattava delle competenze degli organi di polizia giudiziaria, del Corpo forestale dello Stato in quanto la disposizione relativa è già contenuta nei commi 4 e 5 dell'articolo 1 e all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Desidero precisare che il nostro obiettivo è stato quello di raccordare le disposizioni di cui all'articolo 7 (che, ripeto, ora è articolo 6) con quelle degli articoli precedenti, in particolare là dove si faceva riferimento alle competenze del Ministero dell'agricoltura. Nel testo riformulato il riferimento è al Ministero dell'ambiente al quale è affidato l'adempimento della Convenzione di Washington.

Nella mia qualità di relatore, ho anche presentato alcuni emendamenti che sottoporrò alla vostra attenzione in sede di discussione dei relativi articoli, pronto comunque a ritirarli ove dovessero sorgere problemi.

Al primo comma dell'articolo 2-*ter* propongo di sostituire le parole « l'affidamento a strutture pubbliche o a enti giuridicamente riconosciuti » con le seguenti: « l'affidamento a strutture pubbliche o private »; questo per evitare che, nel caso di mancanza di strutture pubbliche cui affidare gli esemplari vivi, questi vengano uccisi. Infatti, se ampliamo la casistica dell'affidamento a strutture private, riconosciute idonee – e si tratta di un requisito necessario per l'affidamento stesso – riusciremo a risolvere il problema posto dalla collega Procacci sul destino degli esemplari vivi al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Inoltre, nel nuovo testo è stato eliminato il limite di 90 giorni perché, trascorso tale periodo, gli esemplari dovevano essere abbattuti. Con le nuove disposizioni si riesce in qualche modo a provvedere per un periodo più lungo che potrebbe anche essere di un anno e più, utile ad individuare una sistemazione definitiva degli animali.

All'articolo 4, comma 4, propongo di sostituire le parole « giardini zoologici, acquari e delfinari » con le altre « giardini zoologici, acquari, delfinari e circhi equestri ». Faccio presente che il comma 5 dell'articolo 4 recita: « Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari ritenuti idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1 ». Vi chiedo: se escludiamo i circhi equestri, cosa succederà dei loro animali ?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

GIULIO MACERATINI. Occorrerebbe anche inserire le voliere.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Non sono mammiferi.

Ricordo ancora una volta che al comma 3 dell'articolo 4 del nuovo testo si prevede che: « Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in possesso degli esemplari di cui al comma 1 sono tenuti a farne denuncia in prefettura entro 90 giorni. Con provvedimento motivato la prefettura può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica dell'idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica ». Con questa nuova formulazione si elimina

il termine tassativo dei 90 giorni, sostituendolo con la dizione più generica « in via temporanea »; con il successivo emendamento 4.6 da me presentato si evita anche che le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 4 siano applicate ai circhi equestri.

Desidero inoltre osservare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, deve essere effettuata una denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato e delle regioni a statuto speciale per gli animali selvatici indicati nel relativo regolamento CEE, mentre ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in possesso di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia alla prefettura, entro novanta giorni. Bisogna, dunque, chiarire a chi debba essere fatta la denuncia nel caso in cui si tratti di un esemplare pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica che rientra contemporaneamente nell'ambito della convenzione di Washington. In tal caso, potrebbe essere opportuno prevedere che la denuncia venga fatta sia al Corpo forestale dello Stato, sia alla prefettura: a tal fine, ho presentato l'emendamento 4.7.

Raccomando infine alla Commissione la rapida approvazione del provvedimento.

Propongo altresì che venga adottato come testo base il testo da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base quello da lui stesso proposto.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È fatto divieto di importare o esportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, esporre, detenere, trasportare anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'appendice I e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni.

2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi fino a due anni e con l'ammenda da lire 100 milioni fino a lire 300 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

1. Chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nelle appendici II e III e nell'allegato C, parte 2, del regolamento CEE 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, in violazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, è punito con l'arresto da 3 mesi fino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 milioni fino a lire 150 milioni.

(È approvato).

ART. 2-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche agli esemplari vivi o morti, loro parti o prodotti derivati, in transito o trasbordo sul territorio italiano.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2-*ter*.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli

animali selvatici o delle piante delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o a enti giuridicamente riconosciuti, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, nei casi necessari, provvede alla loro distruzione, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole l'affidamento a strutture pubbliche o a enti giuridicamente riconosciuti *con le seguenti* l'affidamento a strutture pubbliche o private.

2-*ter*. 1.

GAETANO GORGONI. *Relatore*. Desidero sottolineare che l'emendamento 2-*ter*.1 è inteso a rendere meno difficile l'affidamento degli esemplari protetti a strutture che siano in grado di assicurarne la sopravvivenza.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per l'emendamento 2-*ter*.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2-*ter*.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2-*ter* con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge coloro che detengono gli esemplari vivi di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato e delle regioni a statuto speciale, abilitati, con decreto del Ministro dell'ambiente, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo ad ogni possessore degli esemplari vivi di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni di indirizzo dell'esemplare stesso al più vicino ufficio abilitato del Corpo forestale dello Stato.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio abilitato del Corpo forestale dello Stato i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'ar-

ticolo XII della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato che riferisce all'autorità dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare, conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazioni CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 2-*ter*, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, quelli di cui all'articolo 2 e quelli cui si applicano le deroghe previste dal regolamento CEE del 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 10 milioni fino a lire 40 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. È vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e dei rettili selvatici che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in possesso degli esemplari di cui al comma 1 sono tenuti a farne denuncia in prefettura entro 90 giorni. Con provvedimento motivato la prefettura può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica delle idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari ritenuti idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole incolumità pubblica *aggiungere le seguenti* nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

* 4.1.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole incolumità pubblica *aggiungere le seguenti* nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

* 4. 2.

Procacci, Orsenigo, Ceruti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

** 4. 3.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

** 4. 4.

Procacci, Ceruti.

Al comma 3, sostituire le parole degli esemplari di cui al comma 1 *con le seguenti* di esemplari vivi di mammiferi e di rettili selvatici che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

4. 8.

Il Relatore.

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

4. 7.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole giardini zoologici, acquari e delfinari *con le seguenti* giardini zoologici, acquari, delfinari e circhi equestri.

4. 6.

Il Relatore.

All'emendamento 4.5, sostituire le parole non autoctoni *con le seguenti* di specie non autoctona.

0.4.5.1.

Mellini.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo È fatto divieto ai giardini zoologici di alienare a privati gli animali non autoctoni.

4. 5.

Procacci, Orsenigo, Ceruti.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne l'emendamento 4.1 del relatore, a parte la questione relativa all'opportunità di utilizzare il modo indicativo o quello congiuntivo con riferimento al termine « subiscono », desidero domandare al relatore se non ritenga opportuno definire specificatamente gli animali che subiscono un elevato tasso di mortalità.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Tali animali vengono espressamente indicati nella convenzione di Washington, alla cui terminologia mi sono riferito nel predisporre l'emendamento 4.1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Procacci ed altri 4.2, nonché per gli identici emendamenti 4.3 del relatore e Procacci e Ceruti 4.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Procacci ed altri 4.2, per i quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 4.3 del relatore e Procacci e Ceruti 4.4, per i quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

Passiamo agli emendamenti 4.7 e 4.8 del relatore.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Desidero precisare che il mio emendamento 4.8 è necessaria conseguenza degli emendamenti che abbiamo testé approvato.

Per quel che concerne il mio emendamento 4.7, preciso che con esso si vuole chiarire che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 e quelle di cui al comma 3 dell'articolo 4 possono essere applicate congiuntamente in quanto fondate su diversi presupposti. Si tratta, perciò, di un emendamento dettato da ragioni di mero coordinamento.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.6 del relatore.

GAETANO GORGONI, *Relatore.* Come ho già detto nel momento in cui ho illustrato il nuovo testo del provvedimento, il mio emendamento 4.6 mira ad estendere la deroga di cui all'articolo 4 anche ai circhi equestri. Ove così non si facesse, questi ultimi vedrebbero gravemente compromessa la propria attività.

ANNA MARIA PROCACCI. Desidero esprimere la mia contrarietà ed il mio disappunto per l'ampliamento della deroga di cui al comma 5 dell'articolo 4 che contemplava un numero limitato di soggetti cui concederla sulla base di una plausibile scientificità della loro attività, quali i giardini zoologici. Io non la penso così, ma buona parte del mondo scientifico è orientato a dare tale riconoscimento ai giardini zoologici.

I circhi equestri, però, rappresentano l'assoluta negazione non solo di un'attività scientifica, ma anche della dignità degli animali. Per motivi filosofici e ideologici sono contraria – lo ripeto – all'estensione della deroga ai circhi equestri che, peraltro, sono il veicolo principale della circolazione dei cosiddetti animali esotici dei quali vorremmo se non fermare, almeno regolamentare rigorosamente gli spostamenti.

Ribadendo che non è un fatto positivo né per gli animali né per gli « animali umani » assistere agli spettacoli del circo, desidero porre un quesito al relatore. Se l'obiettivo è quello di lasciare ai circhi la possibilità di tenere animali, mi pare che questo sia già garantito dalle precedenti disposizioni del provvedimento che prevedono, tra l'altro, un regime di sanatoria, per cui i circhi possono ben tenere gli animali previa denuncia alla prefettura.

È importante oggi stabilire che i circhi non possono acquisire nuovi animali. D'altronde, come è emerso da una serie di trasmissioni alle quali partecipavano membri della famiglia Orfei, i circhi oggi dispongono di animali nati in cattività per cui non hanno bisogno di importarne altri da paesi terzi.

GIULIO MACERATINI. Hanno anticipato il fenomeno degli extracomunitari. Comunque mi piace l'idea di una tigre nata ad Orbetello.

ANNA MARIA PROCACCI. Penso comunque sia interesse di tutti che non vengano importati nuovi animali visto che – lo ripeto – i circhi già dispongono di quelli nati in cattività.

Ribadisco, concludendo, che sono favorevole alla chiusura dei circhi che utilizzano animali. Voi, invece, siete di avviso contrario, o almeno lo è il relatore.

NICOLETTA ORLANDI. Signor presidente, francamente non mi è chiaro il senso dell'emendamento 4.6 presentato dal relatore. Infatti, come diceva la collega Procacci, per quel che riguarda gli animali già a disposizione dei circhi, è prevista una deroga non più limitata nel tempo.

Oggi noi non stiamo disciplinando la detenzione di animali *tout court*, bensì quella di una ben definita categoria di animali tutelati dalla convenzione di Washington, cioè quelli minacciati di estinzione all'origine o per il modo in cui vengono catturati. Non capisco francamente a cosa possa servire la deroga, se davvero il nostro intendimento è quello di evitare che i circhi continuino ad acquistare animali a rischio di estinzione o animali che, al momento della cattura o del trasporto, registrano un alto tasso di mortalità.

Invito pertanto il relatore a chiarire il senso del suo emendamento oppure a ritirarlo.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Potrei essere anche disponibile a ritirare il mio emendamento, ma desidero far presente che, al momento, si tratta anche di comprendere cosa avverrà dei circhi che oggi detengono animali o decidono di commerciarne alcuni esemplari che potrebbero costituire un pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

Desidero porvi una semplice domanda: se nascono esemplari in esubero di questo tipo di animali, il circo cosa ne farà ? Li venderà ?

NICOLETTA ORLANDI. I privati non possono comprarli.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Ripeto, se animali pericolosi si moltiplicano al di là della capacità dei circhi di mantenerli – che, bisogna riconoscerlo, sono sempre in movimento e dispongono di spazi limitati – e se vietiamo loro di venderli ad altri circhi, l'unica possibile soluzione sarà quella di ucciderli.

Abbiamo stabilito che alcuni privati possono tenerli purché dispongano di strutture idonee: vogliamo adesso stabilire forse che il circo non può né tenerli né commerciarli ? Francamente sono preoccupato, però, siccome non voglio ritardare l'*iter* della legge né costringere la Commissione ad esprimersi a maggioranza, ripeto che sono disponibile a ritirare l'emendamento, ma insieme ribadisco che bisogna considerare attentamente il problema da me posto.

GAETANO VAIRO. Pur ritenendo che abbia ragione l'onorevole Orlandi, comprendo la preoccupazione del relatore il quale si fa carico di un problema operativo proprio del momento dell'entrata in vigore della legge. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare una cessione automatica degli animali ai giardini zoologici che hanno carattere di scientificità. Sul punto possiamo non essere tutti d'accordo, ma ciò non toglie che questa è l'opinione corrente.

MAURO MELLINI. Ho seguito molto poco l'*iter* di questo progetto di legge, per cui non vorrei dire più sciocchezze di quante non ne dica quando sono informato.

Mi sembra che il fine della legge – su cui si appuntano le preoccupazioni sin qui esposte dai colleghi – sia quello di evitare comunque l'acquisizione (e non al singolo giardino zoologico o al singolo ente) da fonti di rifornimento di importazione, soprattutto quando si tratta di animali esotici.

Se non si pone attenzione nello stabilire che il trasferimento da un proprietario all'altro deve accompagnarsi al mantenimento della condizione nella quale si trova l'animale, rischiamo di creare più problemi di quanti ci proponiamo di risolvere con il provvedimento in esame.

Cosa succederà, per esempio, se un circo dovrà chiudere ? Metteremo in cassa integrazione anche gli animali, oltre al personale del circo ? Oppure, uccideremo gli animali ? Per carità ! Potremo altrimenti trasferirli ai giardini zoologici ? Questi, però, hanno una determinata capienza che non è possibile ampliare al di là di un certo limite; trattandosi, inoltre, di amministrazioni pubbliche, quanto tempo ci vorrà prima che esse decidano di « assumere », per esempio, un giaguaro ?

Ritengo, pertanto, sia opportuno prevedere la possibilità di trasferimento degli animali purché non venga modificata la condizione in cui essi si trovano. Condivido quindi la preoccupazione manifestata dal relatore alla quale aggiungo l'altra sulla capacità di assorbimento dei giardini zoologici, la cui limitatezza potrebbe comportare la soppressione degli animali.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Le argomentazioni da me precedentemente esposte, insieme a quelle degli onorevoli Mellini e Vairo, servono da sostegno all'emendamento 4.6. Impedire l'attività

propria dei circhi può infatti comportare gravi conseguenze sul piano pratico: cosa accadrà, per esempio, agli animali di un circo che sarà costretto a chiudere improvvisamente a causa di difficoltà economiche? Devo precisare di essere personalmente contrario all'utilizzazione di animali nei circhi, ma ritengo che non spetti al provvedimento in esame stabilire se tale utilizzazione sia lecita o meno; è stata infatti presentata un'apposita proposta di legge in materia ed in quella sede dovranno essere assunte le opportune decisioni. Mi dichiaro, comunque, disponibile a valutare le proposte che verranno avanzate.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo debba essere evitata l'importazione di animali non in cattività per essere utilizzati nei circhi. Quando, però, gli animali si trovano in cattività, il loro trasferimento da un circo all'altro non dovrebbe incontrare difficoltà. D'altro canto, nell'ambito del provvedimento in esame, non siamo chiamati a pronunciarci sulla liceità dei circhi equestri che utilizzino animali. Il Governo è pertanto favorevole all'emendamento 4.6 del relatore, con la precisazione che gli animali in cattività possono passare da un circo ad un altro, mentre non possono essere acquistati animali in libertà per essere poi utilizzati nei circhi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'emendamento del relatore potrebbe essere integrato con una norma che stabilisca l'obbligo per i circhi equestri di cedere gli animali ai giardini zoologici, dietro relativo pagamento; in tal modo, la vita degli animali verrebbe salvaguardata attraverso l'acquisto da parte dei giardini zoologici, che sono strutture pubbliche.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Mi dichiaro disponibile a riformulare l'emendamento 4.6, in modo tale da consentire la detenzione di animali nei circhi limitatamente agli esemplari posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

GIULIO MACERATINI. A mio avviso, ha ragione il Governo quando propone di operare una distinzione tra gli animali che vivono in cattività e quelli che si trovano invece in libertà nei paesi di origine, nonché quando fa notare che è del tutto inopportuno bloccare completamente la compravendita di animali in cattività. Anche la proposta di fare riferimento agli animali « attualmente detenuti » dai circhi non è ben comprensibile: dovremmo provvedere forse a fissare termini di custodia cautelare... ?

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci stiamo occupando di quanto avverrà nel momento in cui entrerà in vigore la legge. Quindi, è a tale momento che dobbiamo fare riferimento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se lei insiste sul suo emendamento, questo potrebbe magari essere riformulato così: « nonché nei confronti dei circhi equestri in relazione agli esemplari posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

MAURO MELLINI. Penso di aver capito che la finalità sia quella di impedire che l'acquisto venga fatto da circhi equestri privi di animali da circhi che già ne posseggono.

Se utilizziamo l'espressione « posseduti », la prima interpretazione potrebbe essere quella che possono acquistare gli animali che già possiedono.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si è fatto di peggio.

MAURO MELLINI. L'altra interpretazione potrebbe essere che possono rimpiazzare – ma occorre veramente molta fantasia – gli animali che attualmente possiedono, che rappresenterebbero così il contingente massimo che ciascun circo può acquistare da altri circhi; il che francamente non mi sembra cosa fattibile. Cosa facciamo? L'accertamento del contingente? Dobbiamo tenere dei registri?

I circhi potranno acquistare soltanto esemplari delle stesse specie che già possiedono ? Se il riferimento sarà troppo specifico, non faremo altro che frustrare la condivisibile finalità dell'emendamento del relatore. Invito, quindi, i colleghi che hanno ventilato possibili modifiche dello stesso emendamento a scriverle in maniera da ovviare agli inconvenienti che ho prospettato.

GAETANO GORGONI, *Relatore.* Vorrei ricordare che il quinto comma dell'articolo 4 recita: « Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1 ». La disposizione si riferisce al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed io mi sono limitato soltanto ad estendere la deroga ai circhi equestri. Questo è tutto. Le altre preoccupazioni prospettate dai colleghi sono prese in considerazione e disciplinate nella restante parte dell'articolo 4.

PRESIDENTE. All'articolo 4 si fa riferimento anche al divieto di commerciare e detenere questi animali in futuro.

GAETANO GORGONI, *Relatore.* Possiamo chiarire la questione inserendo un inciso di questo tipo: gli esemplari posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Occorre, però, formalizzare questa proposta in un emendamento.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Cerchiamo di fare il punto della situazione: o la volontà della Commissione è quella che i circhi possono acquistare e vendere animali già in cattività, per cui potrebbero acquistarli anche da un delfinario o da uno zoo o ancora da un altro circo, oppure la volontà della Commissione è quella che possono acquistare animali solo da altri circhi; si prevede cioè un contingente di animali attualmente in possesso dei circhi dal quale possono essere prelevati esemplari già adulti o nati in cattività per essere venduti ad altri circhi.

Nel primo caso si dovrà utilizzare un'espressione del tipo « i circhi possono acquistare animali già in cattività »; nel secondo, un'altra del tipo « animali posseduti da altri circhi ». Occorre, dunque, chiarire qual è la volontà della Commissione visto che non ci sono dubbi sul divieto che i circhi acquistino animali non in cattività o importati.

GAETANO GORGONI, *Relatore.* Signor presidente, ritiro il mio emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Procacci 4.5 ed al subemendamento Mellini 0.4.5.1.

GAETANO GORGONI, *Relatore.* Il relatore si rimette alla Commissione, signor presidente.

GIOVANNI SILVESTRO COCO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritengo sia bene chiarire cosa significhi esattamente l'espressione « animali non autoctoni ».

ANNA MARIA PROCACCI. Il mio emendamento 4.5 è stato riformulato sulla base di una discussione in Commissione, alla quale ha partecipato anche il collega Mellini, che ha fatto riferimento ad una fauna autoctona e ad un'altra non autoctona, quali ad esempio i pitoni. Credo sia importante che gli zoo pongano fine alla vendita a privati – come fino a pochissimo tempo fa ha fatto il comune di Roma – di animali esotici quali grandi e piccoli felini, serpenti, rettili e spesso di esemplari molto rari. In altri termini, l'espressione « non autoctoni » corrisponde a « esotici », cioè non viventi in libertà sul territorio nazionale.

Raccomando ai colleghi l'approvazione del mio emendamento 4.5 proprio perché molti di loro sono ancora convinti che lo zoo sia uno strumento per la

ricerca scientifica; personalmente, invece, non ne sono affatto convinta e considero comunque inconciliabile il commercio degli animali in esubero, o dei piccoli nati in cattività, con una funzione di ricerca scientifica. Non vorrei infatti che, attraverso una « maglia aperta » (che propongo di eliminare proprio attraverso questo emendamento), si possa creare un'altra scorciatoia per alimentare il circuito del commercio di animali.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento si riferisca agli animali non feroci, dato che per questi ultimi il divieto già esiste.

ANNAMARIA PROCACCI. Naturalmente.

Con l'emendamento 4.5, propongo in sostanza un divieto generale di attività commerciale per gli zoo. Ovviamente, uno zoo non potrebbe vendere, per esempio, un leone ad un privato, poiché la legge lo vieta trattandosi di un animale pericoloso; occorre, però, giungere ad un divieto più ampio di asta e di vendita che riguardi tutti gli animali esotici.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Invito l'onorevole Procacci a ritirare l'emendamento 4.5 per ripresentarlo in una sede più opportuna, quale quella della discussione sul progetto di legge sugli zoo. Se attualmente il commercio di determinati animali non è vietato dalla legge, non c'è un motivo per vietarlo agli zoo. Benché personalmente non ami i giardini zoologici, invito nuovamente l'onorevole Procacci a ritirare il suo emendamento.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Anch'io invito l'onorevole Procacci a ritirare il suo emendamento per ripresentarlo successivamente in altra sede.

ANNAMARIA PROCACCI. Ritiro l'emendamento in quanto sono consapevole che verrebbe bocciato, e non certo per altri motivi. Da tre legislature il provvedimento sugli zoo viene insabbiato dalla Commissione agricoltura: so bene perciò che, almeno per i prossimi dieci anni, non si interverrà in materia.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento Procacci 4.5, risulta precluso il subemendamento Mellini 0.4.5.1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GIULIO MACERATINI. Desidero dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 4 che, nel prevedere un divieto generale di commerciare e detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire un pericolo della salute e l'incolumità pubblica, stabilisce altresì le relative sanzioni per chi contravviene a tale divieto; sanzioni che comunque non si applicano nei confronti di giardini zoologici, acquari e delfinari. A tutti gli altri soggetti, e non solo ai circhi equestri, è fatto dunque divieto di commerciare e detenere mammiferi e rettili selvatici pericolosi: per esempio, tale divieto dovrebbe valere per i due o tre grandi detentori di animali, anche pericolosi, che vengono utilizzati negli studi di Cinecittà.

ANNAMARIA PROCACCI. Perché è prevista una sanatoria.

GIULIO MACERATINI. In sostanza, i circhi equestri ed altri detentori di animali, in base alle norme dell'articolo 4 in esame, dipenderanno dalle decisioni del prefetto, che potrà rilasciare le relative autorizzazioni. Tale scelta non mi sembra condivisibile e richiederebbe, a mio avviso, ulteriori approfondimenti in relazione alle esigenze delle categorie interessate.

Si sostiene spesso che il Parlamento legifera troppo ed accade tutti i giorni che quanti vedono colpiti i propri interessi da nuove norme inscenino vivaci proteste: il relatore si era giustamente fatto carico di tale preoccupazione ma ha successivamente ritirato il proprio emendamento 4.6. Non ritengo pertanto opportuno votare a favore dell'articolo 4 e sono contento che vi sia un resoconto steno-

grafico della seduta dal quale risulterà la mia contrarietà a tale articolo per la limitatezza delle eccezioni previste dal comma 5, che non sono sufficienti a coprire l'intera gamma degli interessi vulnerati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Restano valide le deroghe previste del regolamento CEE 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 6.

1. In conformità all'articolo 1, commi 4 e 5, e all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della Convenzione di Washington (CITES) del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 novembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO